

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giacomo Deferrari nato a Genova il 12/08/1940, autorizzato alla stipula del presente Protocollo d'intesa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2009

E

TEATRO STABILE DI GENOVA (di seguito anche "Teatro Stabile"), partita iva 00278900105, con sede in Genova, Borgo Pila 42 rappresentato dal Direttore Dott. Carlo Repetti nato a Genova il 2.8.1947

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO CHE

- il raccordo tra mondo accademico e mondo teatrale è considerato di fondamentale rilievo per quanto riguarda sia le attività formative sia la ricerca;

- a livello di iniziative specifiche l'Ateneo Genovese e Teatro Stabile hanno già in atto numerose collaborazioni che determinano la promozione degli spettacoli teatrali e le relative agevolazioni per il personale universitario e per gli studenti quali:

- abbonamento 5 più 1 riservato agli studenti universitari entro i 28 anni valido fino al 31 dicembre
- abbonamento speciale giovani a 5 spettacoli
- vendita degli abbonamenti universitari anche presso alcune librerie universitarie e presso l'ARSSU
- biglietto ridotto a euro 10.00 riservato a giovani e studenti universitari entro i 26 anni
- biglietto ridotto a euro 9.00 per gruppi di 10 studenti universitari più 1 biglietto omaggio all'organizzatore del gruppo
- visite guidate del teatro e del palcoscenico
- promozione degli spettacoli nelle singole facoltà e all'interno di lezioni di alcuni corsi

- collaborazione con l'ERASMUS per la formazione di gruppi di studenti
- convenzione con il CUG in favore del personale universitario per l'acquisto di abbonamenti a prezzo ridotto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1. Le Parti intendono proseguire nel rapporto di proficua collaborazione esistente, incrementandolo in termini di efficacia e di incisività verso gli studenti dell'Ateneo genovese.

Art. 2 – Finalità

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a rafforzare la promozione dei programmi annuali teatrali e a sviluppare e definire, modalità e forme di attuazione del presente protocollo, in particolare le modalità di diffusione dei programmi attraverso i seguenti strumenti di divulgazione:

- stampati istituzionali
- sito internet
- divulgazione materiale cartaceo nelle singole Facoltà Universitarie
- divulgazione materiale cartaceo in occasione delle singole lezioni dei docenti

Art. 3 – Oneri finanziari

1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 4 – Referenti per la realizzazione delle attività

1. Per l'attuazione delle attività le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente, ogni anno, le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. 5 – Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile previa verifica del raggiungimento dei risultati previsti in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.

3. Al termine della durata del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 6 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso al momento del recesso o scioglimento.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.min.ii.

Art. 8 - Registrazione


Il presente Atto si compone di n. 3 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, 25/1/2010


Università degli Studi di Genova

(Prof. Giacomo Deferrari)

A circular stamp of the University of Genoa is visible on the left side of the page. It contains the text "UNIVERSITA' GENOVA" and a star. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Teatro Stabile di Genova

(Dott. Carlo Repetti)

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature appears to be "Carlo Repetti".